



LICEO STATALE "GIUSEPPE MARIA GALANTI "

- Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opzione Economico Socia.

- Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico - sezione Musicale

Via Trieste n 1 86100 CAMPOBASSO C.F. - 80001380700

Tel. 0874/413702

E_mail cbpm040008@istruzione.it - Pec cbpm040008@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO

SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA

DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 297/1994 "Testo unico in materia di istruzione" aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150;
- VISTO** il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTI** la Legge 107/2015 e il D.I. 129/2018;
- VISTO** il D.Lgs. 217/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- VISTA** la normativa sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in materia di organi collegiali;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021;
- VISTA** la nota 3803 del 30 giugno 2026 con la quale viene recepito l'accordo siglato il 24 giugno 2026, che da piena attuazione all'art. 44, comma 6 del CCNL "Istruzione e Ricerca"
- CONSIDERATO** che il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza è modalità alternativa allo svolgimento in presenza dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza;
- RITENUTO** necessario disciplinare lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica;

PREMESSO

- che il nuovo CCNL COMPARTO Istruzione e Ricerca 2019/21, firmato il 18 gennaio 2024, all'art 44 comma 6, stabilisce che: *“Con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a).”*;
- altresì che il ricorso alla modalità telematica è in ogni caso necessaria per ragioni di sicurezza, qualora non siano disponibili spazi fisici idonei allo svolgimento delle riunioni in presenza;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica (dette anche “a distanza”) delle riunioni degli Organi collegiali dell’Istituto, previsti dalle norme vigenti.
2. Per seduta telematica o a distanza si intende la riunione dell’organo collegiale nella quale è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche in remoto, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti o alcuni dei partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di piattaforme digitali.
3. Il ricorso alle riunioni degli Organi Collegiali a distanza verrà regolato sulle reali condizioni operative e congiunturali dell’Istituto.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in via principale alle riunioni a distanza degli Organi Collegiali istituzionali dell’Istituto, così come individuati dal D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).
2. Il presente Regolamento, in quanto compatibile, si applica in via residuale anche ad altre riunioni in ambito scolastico previste dalla normativa (GLI, GLO, ecc.), ovvero consolidate dalla prassi (Consigli di classe, di livello o di sede “aperti”, riunioni di Comitati, ecc.), nei casi in cui dette riunioni si effettuano a distanza.
3. Il presente Regolamento d’Istituto disciplina anche le attività collegiali aventi carattere deliberativo, anche quelle che prevedono voto segreto per le quali l’Istituto si impegna ad adoperare appositi sistemi certificati che garantiscano l'assoluto anonimato del voto e la non tracciabilità dello stesso, separando l'identificazione dell'avente diritto dall'espressione della preferenza.
4. Per quanto riguarda le singole riunioni collegiali, il Dirigente Scolastico, in fase di convocazione e tenuto conto degli argomenti che dovranno essere trattati, stabilirà se le medesime si terranno in modalità telematica o in presenza.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. Le sedute devono svolgersi in modalità telematica, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - ✓ l'identificazione certa dei partecipanti;
 - ✓ la percezione diretta e uditiva di ciascuno di essi;
 - ✓ la possibilità di intervenire nonché di votare "in tempo reale" sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti telematici impiegati per le sedute a distanza degli Organi Collegiali di codesto Istituto devono assicurare:
 - a. la riservatezza della seduta, salvo quando diversamente previsto;
 - b. il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c. la visione degli atti della riunione, mediante condivisione dello schermo e/o con lo scambio di documenti mediante posta elettronica o registro elettronico, anche in data precedente alla seduta;
 - d. la contemporaneità delle decisioni, entro il termine espressamente concesso per l'espressione delle singole volontà, e comunque entro la chiusura della seduta da parte di chi la presiede;
 - e. la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate.
4. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo in grado di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico o a soggetti, anche familiari, non titolati ad assistere e con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
5. I partecipanti pertanto dovranno garantire l'effettiva funzionalità e operatività delle strumentazioni tecnologiche in uso personale.
6. Non è ammissibile lo svolgimento contemporaneo di altre attività diverse da quelle connesse alle riunioni in atto.
7. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
8. In particolare si specifica che:
 - ✓ la registrazione della presenza, orario e nominativi, durante la seduta telematica, avviene automaticamente;
 - ✓ sono considerate tecnologie idonee tutte quelle in grado di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni e la garanzia del corretto trattamento dei dati sensibili di tutti i partecipanti: teleconferenze, videoconferenze, posta elettronica, registro elettronico, strumenti Google Workspace, Office, Cisco Webex, piattaforme per il voto elettronico;
 - ✓ è fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, in tutto o in parte, le sedute telematiche, sia tramite le funzioni native della piattaforma sia tramite dispositivi esterni. I file di log degli accessi forniti dalla piattaforma sostituiscono a tutti gli effetti la firma di presenza e vengono conservati agli atti della scuola nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 4

Convocazione della seduta telematica

1. La convocazione avviene sulla base del piano delle attività deliberate in collegio dei docenti per l'anno scolastico di riferimento e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la precisazione che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. La convocazione delle adunanze degli OO.CC deve essere inviata a tutti i componenti dell'organo secondo le seguenti modalità:
 - tramite posta elettronica per i componenti del Consiglio di Istituto e per la componente dei genitori e degli studenti rappresentanti dei consigli di classe;
 - tramite registro elettronico per i docenti dell'Istituto.
3. Il link per l'invito alle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il

ricorso alla modalità telematica deve essere inviato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

4. L'eventuale mancato controllo della propria casella di posta elettronica o del registro elettronico, nonché il mancato funzionamento del servizio di connessione personale, non costituiscono giustificazione.
5. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica, del registro elettronico o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. Drive);
6. Nelle riunioni a distanza devono essere utilizzati esclusivamente gli account istituzionali per coloro che ne siano in possesso.
7. Il mancato rispetto dei requisiti sovraindicati compromette la validità e legittimità delle sedute e si configura come violazione degli obblighi di servizio.

Art. 5

Validità e svolgimento delle sedute a distanza

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti;
- b) partecipazione della maggioranza dei convocati (*quorum strutturale*);
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum funzionale*).

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

3. Possono partecipare alla riunione solo ed esclusivamente i soggetti facenti parte dell'organo appositamente convocati.

4. Dopo l'introduzione in videoconferenza del Dirigente (nel caso di Consiglio di Istituto o di Consigli di classe, introdurrà il Presidente) ad ogni punto dell'o.d.g., sarà chiesto, a chi abbia intenzione di intervenire, di prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la parola in base alle prenotazioni. Gli eventuali interventi devono avere una breve durata (cinque minuti al massimo).

5. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento e le votazioni assunte sono valide.

Art. 6

Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Nel caso in cui si preveda la delibera dell'Organo Collegiale su specifici punti all'ordine del giorno, ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario o di astensione) in collegamento simultaneo con tutti i componenti oppure registrandolo su modulo proposto implementato per l'occasione.

2. Ove non sia possibile esprimere il voto tramite idonea piattaforma, sarà chiesto ai partecipanti di esprimere il proprio voto contrario alla proposta, annotandolo nella chat; tali espressioni di voto verranno riportati nel verbale della seduta.

3. Nel caso di riunione "mista", ovvero nella quale alcuni partecipanti sono in presenza e altri in collegamento telematico, nel verbale della riunione devono essere indicati i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento.

4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

5. Nel verbale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

- b) l'elenco con i nominativi dei componenti assenti ed eventuali giustifiche;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
6. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione, le dichiarazioni di voto per ciascuna delibera.
7. Il verbale della riunione telematica è trasmesso a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione seduta stante o come primo punto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 7

Vincolo di riservatezza

1. Come per le riunioni in presenza, i partecipanti alle riunioni telematiche sono tenuti al segreto d'ufficio in base a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in materia di privacy, ed hanno l'obbligo della riservatezza circa le informazioni ricevute.

Per tale motivo, sono tenuti:

- a) a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali,
 - b) a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali e/o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.
2. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore **anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali** e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 8

Riunioni con soggetti esterni

Per le riunioni che vedono la partecipazione di soggetti esterni all'Istituzione Scolastica (genitori/tutori, specialisti ASL, componenti GLO, esperti, ecc.), il Presidente o il docente organizzatore/moderatore ammette alla stanza virtuale gli utenti privi di account d'Istituto previa verifica e riconoscimento dell'identità personale.

Art. 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

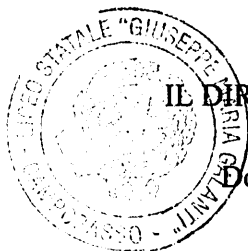
Art. 10

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adelaide VILLA

